

Allegato "A" all'atto n. 130947/47979 di repertorio del 28 luglio 2010

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1 E' costituita la società cooperativa di produzione e lavoro denominata:

"ROSA COOPERATIVA SOCIALE".

1.2 La società ha sede nel Comune di Bergamo (BG), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 1.2.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II - Scopo - Oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa non ha finalità di lucro secondo i principi della mutualità ed ha per fine lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi posti a base del movimento cooperativo mondiale e agisce in coerenza con essi.

3.2 La cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettività coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, anche di Paesi stranieri. Essa cura la realizzazione di forme collaborative con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti territoriali, nonché con ogni altro ente ausiliario o strumentale, anche di natura privata, con funzioni di sussidiarietà orizzontale delle funzioni pubbliche.

3.3 La cooperativa realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei propri servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

3.4 Nello svolgimento delle attività la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, consentendo a tali soci lo svolgimento di attività lavorative alle migliori condizioni economiche, professionali e sociali compatibili con le condizioni di mercato e con la utilizzazione delle diverse forme di rapporto consentite dalla legge.

In coerenza con tali fini la cooperativa si propone di:

- favorire l'inserimento lavorativo dei soci, attraverso riqualificazioni professionali;
- provvedere alla ricerca di fonti di lavoro idonee all'impiego dei soci aderenti;
- creare condizioni economiche migliorative per lo svolgimento del lavoro dei soci cooperatori rispetto a quelle di mercato
- assicurare comunque ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
- migliorare le condizioni materiali e morali dei soci e delle loro famiglie;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico;
- provvedere all'istruzione professionale ed alla assistenza sanitaria, culturale, ricreativa, mutualistica in genere dei soci e dei loro familiari;
- fornire beni e servizi ai fini di soddisfare le esigenze dei soci e delle loro famiglie.

La cooperativa può operare anche con terzi.

3.5 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel

rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 Aprile 2001, n. 142.

3.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci, ma s'impegna ad operare prevalentemente con i soci.

Art. 4 (Oggetto sociale) (Oggetto)

4.1 La società, avendo lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonché la produzione di servizi in generale a favore di Enti Pubblici e Privati in via prioritaria ma non esclusiva e con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale sia all'interno di Istituti o strutture di accoglienza.

In particolare, la cooperativa ha per oggetto:

- a) nel campo socio-assistenziale e sanitario gestire in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, strutture di accoglienza temporanea o residenziale ivi incluse quelle di natura turistico alberghiera atte alla prevenzione, rieducazione e risocializzazione di soggetti, anche minori: emarginati, a rischio e portatori di handicap, fornire prestazioni e servizi tesi a diffondere e salvaguardare una corretta igiene psicofisica dell'individuo che comprendono l'alimentazione, l'igiene, la cura e l'assistenza della persona, la pulizia ambientale, l'attività motoria, psicomotoria, terapeutica, culturale, ricreativa;
- b) assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni, contratti di servizi di cui sopra e per i medesimi soggetti;
- c) nel campo sociale gestire asili nido e scuole materne, per l'assistenza all'infanzia ed ai minori, nonché promuovere e gestire servizi culturali e di animazione, iniziative teatrali, editoriali, di arti visive, grafiche e pittoriche, prodotti artigianali in genere di cui la società cura la produzione e/o commercializzazione;
- d) promuovere ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze, seminari di studio e corsi per la formazione di operatori impegnati nelle attività proprie e di operatori dei servizi pubblici e privati del settore;
- e) nel campo della ricreazione in generale, per la gestione di strutture e iniziative sportive e turistiche attraverso la gestione diretta e indiretta di esercizi pubblici, luoghi di ritrovo, svago, aggregazione, soggiorno e viaggi di vacanza, in quanto costituiscano attività di natura accessoria e complementare a quelle sopra indicate;
- f) nel campo ecologico con interventi tesi alla difesa dell'ambiente attraverso l'assunzione di attività di cura, prevenzione e mantenimento del verde e dell'ambiente in genere, manutenzione di stabili ed immobili civili e di interesse storico - artistico, pulizie generali e speciali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, incenerimento e smaltimento rifiuti;
- g) nelle attività produttive diverse quali l'esecuzione di servizi di ristorazione in generale, servizi di pulizia in generale, lavanderia e servizi di lavanderia, trasporti, autotrasporti di merci in conto terzi, magazzinaggio e scarico di merci, autonoleggio da rimessa individuale e collettivo, gestione parcheggi, conduzione di automezzi, trasporto di persone, in maniera particolare di malati ed invalidi, bambini e fanciulli, noleggio di automezzi con conducente e servizio di trasporto di malati ed invalidi da e per centri di cura, ospedali e centri di riabilitazione, manutenzione di impiantistica civile, cioè di impianti elettrici, impianti per riscaldamento, condizionamento e distribuzione del gas, manutenzione di attrezzature elettromedicali, macchinari per cucina e servizi di ristoro, esercitati in via accessoria e complementare alle attività sopra indicate.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro:

- 1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
- 2) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e prestare attività diretta a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 6) costituire o partecipare alla costituzione di fondazioni, anche partecipative, o di associazioni e comitati volti a promuovere lo sviluppo di attività di ricerca in particolare con riferimento specifico a:
 - a. trattamento sanitario, farmacologico, terapeutico, fisioterapico, riabilitativo degli anziani, dell'infanzia e delle persone svantaggiate;
 - b. lo sviluppo delle tecniche psicoterapiche, in particolare legate alla diagnosi e alla cura del disagio, della marginalità, degli stati di sofferenza sociale;
 - c. nel campo delle scienze sociali, studio di modelli di gestione dei servizi sociali, delle connesse problematiche economiche, giuridiche e di organizzazione territoriale.
- 7) sviluppare, anche in cooperazione con soggetti specializzati e con enti pubblici, un protocollo di qualità dei servizi nei quali la cooperativa esplica la propria attività;
- 8) registrare, anche con riferimento al numero precedente, propri marchi distintivi e/o di qualità, ottenendone il riconoscimento anche a livello internazionale, cedendo in via onerosa il suo sfruttamento anche a terzi a condizione che si adeguino agli standard di erogazione dei servizi fissati dalla cooperativa e praticati nell'erogazione dei propri servizi.

Le attività di cui sopra saranno comunque svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi, ovvero il possesso di determinati requisiti ovvero che siano riservate a società specializzate o con oggetti determinati ed esclusivi.

4.2 Per il conseguimento dello scopo istituzionale la cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, industriali, commerciali, creditizie ed immobiliari inerenti all'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoga, partecipare ad ogni tipo di gara d'appalto sia privata che pubblica, aderire ad enti ed organismi economici, consortili, enti che prestano fidejussioni, e in genere enti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonché ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito non in maniera prevalente, con esclusione comunque dell'esercizio professionale dell'attività di intermediazione, quale prevista e disciplinata dalla Legge 2 gennaio 1991, n. 1 in ogni caso non in contrasto con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 8 aprile 1974 n. 95, così sostituito per effetto dell'art. 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77 nonché dal D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1993 n. 385.

La società inoltre non potrà esercitare, nei confronti del pubblico, alcun tipo di

attività finanziaria, né di raccolta del risparmio.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti (delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005). Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Titolo III : Soci Cooperatori

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

5.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.4 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. E' facoltà della Cooperativa, con apposita delibera adottata dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, ammettere soci che svolgano attività anche in concorrenza o affini a quelle della cooperativa, se rilevato l'interesse della cooperativa stessa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, comunque mai inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.3 L'ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati adempiuti gli obblighi di cui sopra, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata da un contemporaneo versamento di quanto dovuto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione nel libro soci.

6.4 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote il cui valore nominale minimo o massimo previsto dalla legge è stabilito con determinazione dell'organo amministrativo.

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (una).

7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori:

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

9.3 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro in favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi , nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Il presente divieto non si applica alle partecipazioni detenute dai soci fondatori in società già costituite.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione

entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

10.3 La richiesta deve essere fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C. ovvero tramite fax.

10.4 La consultazione deve svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tutte le spese di copiatura sono a totale carico del richiedente.

10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero, se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizioni innanzi al tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 Spetta, all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino l'esclusione.

13.2 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o degli organi sociali;

c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che venga a cessare il rapporto di lavoro con la cooperativa per qualsiasi ragione o causa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti ed esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 18, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, il rimborso della quota sarà effettuato agli eredi con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 14.

15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dal quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un delegato alla riscossione.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

16.2 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Art. 17 (Elementi costitutivi)

17.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a - dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 25 (venticinque) e non potrà mai essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 18.4, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con la tassa di ammissione;

c - da eventuali riserve straordinarie;

d - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione degli oneri futuri;

e - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

17.3 Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

18.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

18.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

18.4 L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il loro trattamento economico durante l'esercizio.

Tali utili netti sono destinati:

a - riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) qualunque sia l'ammontare del fondo riserva;

b - una quota di utili deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e con le modalità previste dalla legge medesima;

c - ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

18.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

19.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività dei soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

19.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento del numero delle quote detenute da ogni socio.

19.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'articolo 2516 del Codice Civile.

TITOLO V

Decisioni dei soci, Competenze e modalità

Art. 20 (Decisioni dei soci)

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

20.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 21 (Decisione dei soci mediante deliberazione assembleare)

21.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

21.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

21.3 L'assemblea è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci ed in tal caso il Presidente dell'Assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

21.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui all'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

21.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativo)

22.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

22.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla

trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 23 (Votazioni)

23.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente con sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e comunque sempre con scrutinio palese.

23.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

24.1 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

24.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

24.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'assemblea)

25.1 L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

Amministrazione

Art. 26 (Amministrazione)

26.1 La Cooperativa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico.

26.2 L'Amministratore unico o i componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

26.3 I Componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni;

26.4 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina.

26.5 I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Art. 27 (Compiti degli amministratori)

27.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. In particolare esso ha i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali tranne che non siano per legge riservati ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione come

specificati all'articolo 31.

27.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 28 (Metodi decisionali)

28.1 Tutte le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

28.2 Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

28.3 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purché confermato.

28.4 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

28.5 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente a condizione che il Consiglio si componga di più di due membri.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

29.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

29.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero organo amministrativo decade ed i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Art. 30 (Compenso agli amministratori)

30.1 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.

30.2 I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso

sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Art. 31 (Rappresentanza)

31.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

31.2 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giudizio.

31.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

31.4 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciale procura, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Amministratore unico)

32.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

TITOLO VII

Organo di controllo

Art. 33 (Collegio sindacale)

33.1 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile, salva diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.

33.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

33.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 34 (Compiti)

34.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 35 (Organo di controllo facoltativo)

35.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

36.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e determinerà le modalità della liquidazione.

Art. 37 (devoluzione del patrimonio finale)

37.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla Legge.

TITOLO IX

Art. 38 (Clausola compromissoria)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori e Ragionieri Commercialisti di Bergamo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro giorni 60 (sessanta) dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti codice di procedura civile secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che la decisione dell'arbitro vincolerà le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi giorni 90 (novanta), esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Art. 39 (Regolamenti)

39.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinandone criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea in sessione ordinaria.

Art. 40 (Divieti - Requisiti mutualistici)

40.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

40.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

41.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Firmato: Carlo Ferri - Eros Giampiero Ferri - Antonio Lima.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).